



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26 maggio 2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI
E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020**

L'ANNO DUEMILAVENTI, ADDI' VENTISEI DEL MESE DI MAGGIO ALLE ORE 10:45 PRESSO LA SALA
GIUNTA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Vice Sindaco	P	
BETTONI Giandomenico	Assessore	P	
CALDIROLI Claudio	Assessore		A
GIANI Maria Luisa	Assessore	P	
VIALETTO Giuliano	Assessore	P	

LA SIG.RA **MIRELLA CERINI** NELLA SUA QUALITA' DI SINDACO E CONSTATATA LA LEGALITÀ
DELL'ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO
SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. **CLAUDIO MICHELONE**.

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020

La seduta di Giunta Comunale è stata convocata secondo le modalità stabilite con ordinanza contingibile ed urgente n. 37 del 18.03.2020 e delibera di Giunta Comunale n. 37 del 18.03.2020:

- sono presenti fisicamente il Sindaco e il Segretario Comunale nella sede comunale;
- partecipano in collegamento audio/video gli assessori Borroni, Bettoni, Giani e Vialetto;
- è assente l'Caldiroli per un totale di n. 5 componenti;
- il collegamento risulta idoneo a garantire tutto quanto chiesto nella delibera sopra citata;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (coronavirus Covid-19);

Visti i Decreti-Legge, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, approvati in questi mesi per contrastare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del coronavirus;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2019 relativa all'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2018;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2020 relativa all'approvazione del Documento unico di programmazione 2020/2022 e Bilancio di Previsione 2020/2022 e Piano Triennale Opere Pubbliche 2020/2022;

Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 5, comma 6, del Decreto-Legge n. 444/1995, gli enti locali possono rinegoziare il capitale residuo dei mutui;
- ai sensi dell'art. 41, comma 2, della Legge n. 448/2001, gli enti locali possono rinegoziare i mutui in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti locali stessi;
- ai sensi dell'art. 62, comma 2, del Decreto-Legge n. 112/2008, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoiazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni;
- ai sensi dell'art. 1, comma 537, della Legge n. 190/2014, la durata delle operazioni di rinegoiazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoiazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;

Vista la Circolare della C.D.P. n. 1300 del 23 aprile 2020 avente ad oggetto la "rinegoiazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni";

Preso atto che la circolare C.D.P. n. 1300/2020 ha definito le seguenti indicazioni:

- non possono essere rinegoziati i prestiti intestati agli enti beneficiari, che presentino una delle seguenti caratteristiche:
 - ❖ rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
 - ❖ trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai sensi del Decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269;

- ❖ con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- ❖ intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, per i quali non risulti adottato, al momento della domanda di rinegoziazione, il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000;
- ❖ concessi in base a leggi speciali;
- possono essere rinegoziati i prestiti (di seguito "prestiti originari") intestati agli enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:
 - a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
 - b) oneri di ammortamento interamente a carico dell'ente beneficiario;
 - c) in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- i prestiti oggetto della rinegoziazione avranno le seguenti caratteristiche:
 - i. debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;
 - ii. corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata sulla base del tasso di interesse/spread applicabile ai prestiti originari ("tasso di interesse ante rinegoziazione");
 - iii. corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai prestiti rinegoziati (di seguito "tasso di interesse fisso post rinegoziazione");
 - iv. corresponsione, dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento cosiddetto "alla francese");
 - v. scadenza del prestito rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043, per i prestiti originari con scadenza non successiva a tale data, ovvero invariata, per i prestiti originari con scadenza uguale o successiva al 31 dicembre 2043;
 - vi. tasso di interesse fisso post rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla CDP ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse fisso post rinegoziazione;
 - vii. garanzia costituita da delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio, ex articolo 206 del TUEL;
 - viii. facoltà in capo alla CDP di recedere dal contratto di rinegoziazione (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento) in caso, tra l'altro, di mancato pagamento della quota interessi in scadenza il 31 luglio 2020, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, con le conseguenze di cui al successivo punto (ix);
 - ix. facoltà in capo alla CDP di risolvere il contratto di rinegoziazione ai sensi dell'articolo 1456 c.c. (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), in caso di mancata o errata produzione della delegazione di pagamento ex articolo 206 del TUEL, entro il termine del 30 luglio 2020. In conseguenza della risoluzione di cui al presente punto (ix), ovvero del recesso di cui al precedente punto (viii), ai prestiti rinegoziati oggetto della risoluzione o del recesso, non sarà applicabile il contratto di rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, le norme regolanti i prestiti originari, restando fermi gli atti di delega rilasciati a garanzia di ciascun prestito originario;

- x. facoltà in capo alla CDP di risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. i rapporti rinegoziati (limitatamente ai prestiti rinegoziati in relazione ai quali si sia verificato l'inadempimento), oltre che ai sensi di quanto previsto dai rapporti originari, al verificarsi, tra l'altro, dei seguenti eventi:
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del rapporto rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro trenta giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) destinazione del prestito rinegoziato ad uno scopo diverso da quello previsto in relazione al relativo prestito originario, senza preventiva autorizzazione della CDP;
 - c) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, relativamente al rapporto di finanziamento.
 - d) le modalità di risoluzione dei rapporti rinegoziati, nonché i relativi effetti, saranno disciplinate sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare CDP n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii;
- xi. disciplina (i) del rimborso anticipato volontario (consentito sui prestiti rinegoziati a partire dal 30 giugno 2021), (ii) della riduzione (consentita sui prestiti rinegoziati a partire dal 31 dicembre 2020), (iii) del calcolo degli interessi di mora e (iv) degli importi riconosciuti all'ente sulle somme rimaste da erogare, sulla base delle clausole attualmente previste dai contratti di prestito ordinari a tasso fisso concessi agli enti locali, ai sensi della circolare C.D.P. n. 1280 del 27 giugno 2013 e ss.mm.ii.;
- i prestiti rinegoziati, per quanto compatibile e non espressamente modificato con il contratto di rinegoziazione, continueranno ad essere regolati:
 - dal Decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modificazioni e dalle relative circolari recanti le istruzioni generali per l'accesso al credito della C.D.P., per i relativi prestiti originari concessi precedentemente al 27 gennaio 2005;
 - dai vigenti contratti, per i relativi prestiti originari concessi o rinegoziati a partire dal 27 gennaio 2005;

Considerato che, secondo le istruzioni contenute nella circolare C.D.P. n. 1300/2020, il Comune di Castellanza tramite il Responsabile del Settore Economico/Finanziario, quale soggetto abilitato a rappresentarlo e munito di idonei poteri:

- durante il periodo di adesione (dal 6 maggio al 27 maggio 2020), può prendere visione sul sito internet www.cdp.it dell'elenco messo a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti dei prestiti rinegoziabili, accettando le condizioni proposte;
- entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 deve trasmettere, tramite il sito internet www.cdp.it, la documentazione, firmata digitalmente, necessaria per il perfezionamento della rinegoziazione, costituita da:
 - la proposta contrattuale irrevocabile di rinegoziazione dei prestiti originari, l'elenco dei prestiti oggetto di rinegoziazione e il documento di approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341 C.C.;
 - la determinazione a contrattare, nella quale sono indicati gli estremi della delibera di Giunta comunale che approva la rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;
 - il modulo per l'attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore del contratto;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ed informativa sulla riservatezza dei dati, completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore del contratto;
 - entro il termine perentorio del 30 luglio 2020, pena la risoluzione del contratto di rinegoziazione, le delegazioni di pagamento originali relative a ciascun prestito rinegoziato complete delle relate di notifica al tesoriere dell'ente;

Considerato altresì che il perfezionamento del contratto avviene, ai sensi del paragrafo 1 punto 1.3 parte seconda della circolare C.D.P. n. 1300/2020, tramite trasmissione via PEC entro il 19 giugno 2020, da parte

della Cassa Depositi e Prestiti Spa, all'Ente della proposta contrattuale e del relativo elenco prestiti controfirmati digitalmente;

Visto che i prestiti da rinegoziare sono quelli individuati nell'Elenco di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

Preso atto che la rinegoziazione proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti con la circolare n. 1300/2020 viene attuata secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato, sulla base dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione delle condizioni applicate dalla C.D.P. ai prestiti concessi agli enti locali, tenuto conto della durata e delle condizioni di mercato vigenti alla data di determinazione dei tassi di interesse fisso post rinegoziazione;

Rilevato che l'operazione di rinegoziazione risulta complessivamente conveniente poiché:

- ❖ il tasso di interesse fisso post rinegoziazione, determinato dalla Cassa Depositi e Prestiti in funzione della scadenza post rinegoziazione, rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del prestito originario e del prestito rinegoziato sulla base dei fattori di sconto di cui all'allegato B alla presente deliberazione;
- ❖ consente al Comune di conseguire una economia di spesa in termini di minore rata di ammortamento mutui da corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti nel triennio 2020/2022 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, come risulta dalla tabella allegata (allegato A);

Considerato che l'emergenza sanitaria causata dal coronavirus sta pesando negativamente sul bilancio del Comune di Castellanza, in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della gestione di competenza che su quello della gestione di cassa;

Ritenuto di manifestare la volontà di aderire alla proposta offerta da Cassa Depositi e Prestiti articolando la rinegoziazione/rimodulazione con opzione per le decorrenze dei mutui come sopra indicati portandone la scadenza al 31/12/2043, in base alla vita residui degli stessi;

Visti l'articolo 107, l'articolo 109, comma 2, l'articolo 192, l'articolo 147-bis, l'articolo 147-quinquies e l'articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ("TUEL");

Visto l'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124;

Preso atto che, anche dopo la rinegoziazione dei mutui di cui alla presente deliberazione, viene rispettato il limite indicato dall'art. 204, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- il fine che si intende perseguire con l'operazione di rinegoziazione dei mutui in esame è di realizzare una più efficace gestione attiva dei prestiti e conseguentemente di generare delle minori spese per il Comune di Castellanza, che potranno essere utilizzate per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del corona virus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- con la presente deliberazione l'Ente è chiamato ad incidere sul proprio monte mutui come indicato nella tabella di cui all'allegato A alla presente deliberazione, con le modifiche precisate nello stesso allegato A;

Dato atto che le minori spese conseguenti alla rinegoziazione in esame saranno inserite nelle prossime variazioni di bilancio;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, dell'Organo di Revisione sulla proposta della presente deliberazione;

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare la rinegoziazione dei prestiti individuati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione, alle condizioni rese note dalla Cassa Depositi e Prestiti SPA mediante Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020, pubblicata sul sito www.cdp.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 3) di demandare al responsabile del Settore Economico/Finanziario del Comune di Castellanza tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di rinegoziazione con la C.D.P., con capacità contrattuale di impegnare l'Ente;
- 4) di prendere atto del parere favorevole, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, dell'Organo di revisione sulla proposta della presente deliberazione;
- 5) di approvare che ciascun prestito rinegoziato abbia come data di scadenza il 31/12/2043, come indicato in relazione a ciascuno di essi nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
- 6) dell'equivalenza finanziaria sopra indicato (allegato B alla presente deliberazione);
- 7) di prendere atto che il Comune di Castellanza dovrà corrispondere al 31 luglio 2020 la quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai prestiti originari;
- 8) di prendere atto che il Comune di Castellanza dovrà corrispondere al 31 dicembre 2020 una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse post rinegoziazione (nuovo tasso) applicabile a ciascun prestito rinegoziato;
- 9) di approvare che l'ammortamento dei prestiti rinegoziati avvenga mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione (ammortamento cosiddetto "alla francese");
- 10) di approvare i tassi di interesse post rinegoziazione applicati ai prestiti rinegoziati, indicati, con riferimento a ciascun prestito originario, nell'elenco prestiti di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

- 11) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun prestito rinegoziato mediante delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 206 del D.lgs. n. 267/2000;
- 12) di prendere atto dell'art. 7, comma 2, del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato dall'art. 57, comma 1-quater, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- 13) di utilizzare le minori spese conseguenti alla rinegoziazione dei mutui per adottare misure di sostegno a imprese, lavoratori, famiglie e contribuenti colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza del coronavirus, nonché a salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune di Castellanza, in virtù delle potenziali minori entrate e maggiori spese;
- 14) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 15) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.05.2020

IL RESPONSABILE

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 26.05.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 62 del 26/05/2020

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA
DEPOSITI E PRESTITI SPA AI SENSI DELLA CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mirella CERINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio MICELONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
